



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0003857**  
del 04/04/2017 ore 10:49:15  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/ac

Roma, 04 APR. 2017

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Ragusa**  
**Via Martoglio, 5**  
**97100 Ragusa**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 47/2017\_ formazione professionale continua\_FPC riduzione cfp per non esercizio della professione*

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 13 febbraio 2017, nella quale si chiedono chiarimenti sull'ipotesi di riduzione "per non esercizio della professione" dell'obbligo formativo previsto ai sensi dell'articolo 5, del Regolamento per la formazione professionale continua, si osserva quanto segue.

La concessione da parte del Consiglio dell'Ordine della riduzione dei cfp utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo, nella ipotesi di "non esercizio della professione", presuppone che l'istante dichiari sotto la propria responsabilità di non essere in possesso di partita IVA, di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza o soggetto al relativo obbligo e di non esercitare, neppure occasionalmente, l'attività o le funzioni professionali.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, lo svolgimento delle funzioni di consulente tecnico e di delegato alle vendite, richiamate rispettivamente al comma 2, lettera *b*) e al comma 3, lettera *i*), costituiscono attività tipica della professione. Pertanto, gli iscritti che esercitano tali funzioni non possono essere dispensati dallo svolgere l'attività formativa obbligatoria ordinaria (30 cfp annuali).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione